



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 ottobre 2011 (26.10)
(OR.en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0199(COD)**

**15810/1/11
REV 1**

**FRONT 137
VISA 212
CODEC 1747
COMIX 653**

NOTA

della: presidenza
al: Consiglio/Comitato misto
(UE-Islanda/Liechtenstein/Norvegia/Svizzera)

n. prop. Comm.: 13344/11 FRONT 101 VISA 148 CODEC 1297 COMIX 502
(COM(2011) 461 definitivo)

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1931/2006 includendo la regione di Kaliningrad e determinati distretti amministrativi polacchi nella zona di frontiera ammissibile

Il 27 luglio 2011 la Commissione ha trasmesso la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1931/2006 includendo la regione di Kaliningrad e determinati distretti amministrativi polacchi nella zona di frontiera ammissibile (cfr. doc. 13344/11). Tale proposta prevede una soluzione specifica in base alla quale l'intera regione di Kaliningrad (oblast di Kaliningrad) nonché determinati e limitati distretti amministrativi locali sul versante polacco della frontiera esterna dell'UE verrebbero considerati zona di frontiera ai sensi del regolamento.

Nella sessione del 22 settembre 2011 il Consiglio GAI/Comitato misto ha preso atto dello stato dei lavori¹ ed ha proceduto ad uno scambio di opinioni in merito alla proposta.

La proposta è stata ulteriormente esaminata dal Gruppo "Frontiere"/Comitato misto in data 13 ottobre 2011. In tale occasione la maggioranza delle delegazioni è stata in grado di approvare:

- il testo della proposta della Commissione riportato nel doc. 13344/11 e
- il progetto di dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione riportato nel doc. 14947/11.

Tuttavia, in tale riunione alcune delegazioni hanno mantenuto le loro riserve sulle aree considerate zona di frontiera sul versante polacco della frontiera esterna verso Kaliningrad. Le delegazioni hanno inoltre preso atto del progetto di dichiarazione unilaterale della Polonia riportato nell'allegato.

La proposta è stata ulteriormente discussa nella riunione del Coreper/Comitato misto del 25 ottobre 2011, in cui è stata approvata una versione modificata del progetto di dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione, riportata nell'allegato, ed è stata confermata l'esistenza di una maggioranza qualificata a favore della proposta.

La presidenza, nei suoi contatti con il Parlamento europeo, ha inteso che sia in seno alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE), a cui compete l'adozione di una relazione sulla proposta, sia in seno alla commissione per gli affari esteri, che renderà un parere sulla proposta, i relatori hanno reagito positivamente alla proposta presentata dalla Commissione e il Parlamento europeo potrebbe prendere in considerazione di adottare una posizione entro i prossimi due mesi. Entrambi i relatori hanno fatto presente di essere favorevoli ad adottare il testo proposto dalla Commissione senza apportare modifiche.

La presidenza desidererebbe poter confermare assieme al Parlamento europeo che il Consiglio potrà approvare la proposta presentata dalla Commissione.

¹ Lo stato dei lavori risultante dalle discussioni in sede di Gruppo dei Consiglieri GAI/Comitato misto e Gruppo "Frontiere"/Comitato misto figura nel doc. 14312/11.

Pertanto, la presidenza invita il Consiglio a:

- *adottare un orientamento generale sulla proposta basandosi sul testo della proposta presentata dalla Commissione che figura nel doc. 13344/11 e sul progetto di dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione nella versione modificata, figurante nell'allegato;*
- *prendere atto della dichiarazione unilaterale della Polonia riportata nell'allegato.*

Progetto di dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione da iscriverne a verbale del Consiglio all'atto dell'adozione del regolamento

"Il Consiglio e la Commissione confermano che la presente modifica del regolamento (CE) n. 1931/2006 riconosce tanto la posizione geografica singolare dell'oblast di Kaliningrad della Federazione russa quanto la specificità della zona di frontiera sul versante polacco come da elenco contenuto nell'allegato del regolamento. La zona di frontiera sul versante polacco assieme a quella sul versante russo è considerata un caso singolo, unico e particolare. La presente modifica non costituisce un precedente per il futuro.

Essa non incide sulla definizione generale di zona di frontiera di cui al regolamento (CE) n. 1931/2006, le cui norme e condizioni saranno pienamente rispettate.

Riceveranno particolare attenzione le misure di sicurezza attinenti all'attuazione pratica del regolamento modificato nel territorio della Repubblica di Polonia. Le competenti autorità polacche assicureranno l'applicazione delle garanzie di sicurezza, in linea con le norme di cui al regolamento. La Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio, ogni due anni e per la prima volta un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, una relazione sull'attuazione e sul funzionamento della presente modifica e sull'accordo bilaterale concluso in conformità con essa, in particolare al fine di valutarne l'impatto nei settori della sicurezza e della migrazione. La Commissione terrà costantemente informato il Consiglio di ogni conseguenza o evento di rilievo osservati in relazione all'attuazione del presente regolamento."

Progetto di dichiarazione della Polonia da iscriverne a verbale del Consiglio all'atto dell'adozione del regolamento

"La Polonia esprime vivo apprezzamento per la proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1931/2006 che riguarda l'applicazione del regime di traffico frontaliero locale alla totalità della zona di Kaliningrad e ad alcuni determinati distretti amministrativi sul versante polacco. L'aspetto fondamentale della misura proposta rimane una politica improntata a non creare un precedente. Per offrire un elevato livello di sicurezza e trasparenza, pur attuando eventuali future intese con la Federazione russa alla conclusione del rispettivo accordo bilaterale in tal senso, la Polonia dichiara quanto segue.

1. Saranno realizzate campagne di informazione opportunamente coordinate, anche on-line, indirizzate a beneficiari del regime di traffico frontaliero locale nonché ad autorità locali nei powiat, agli agenti della polizia municipale, alle autorità preposte ai trasporti e alle organizzazioni turistiche. Specifiche attività dovrebbero essere svolte dai consoli.
2. Il flusso di detentori di lasciapassare per traffico frontaliero locale sarà regolarmente sottoposto a monitoraggio mediante lo specifico sistema TI impiegato dalla guardia di frontiera. I dati statistici raccolti dovrebbero essere trasmessi alla Commissione europea a fini di totale trasparenza.
3. Verrà applicato un regime di formazione specializzata agli organi preposti all'applicazione della legge, tra cui la guardia di frontiera e gli agenti dell'amministrazione doganale e di polizia responsabili dei controlli delle persone. La formazione specializzata dovrebbe essere organizzata anche per i consoli polacchi che lavorano nella città di Kaliningrad.
4. La guardia di frontiera e la polizia si avvarranno di analisi del rischio migliorate in merito ai movimenti di persone nella zona di traffico frontaliero locale allargata ed utilizzeranno anche, ove necessario, risorse supplementari come le unità mobili della guardia di frontiera.

La Polonia, ove opportuno, si attiverà nelle attività summenzionate in stretta collaborazione con la Federazione russa nonché con gli Stati membri particolarmente interessati."
